

PROTOCOLLO di INTESA
fra il Tribunale di Savona, la Procura della Repubblica di Savona
e gli Ordini Professionali
e gli Ordini e Collegi Professionali del Circondario di Savona
SULLA DISCIPLINA DELL'ALBO C.T.U.

Approvato all'udienza del Comitato per l'albo dei c.t.u. del 23.10.2019, all'esito di contraddittorio con gli Ordini ed i Collegi professionali

1. Oggetto.

Oggetto del Protocollo è l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei consulenti iscritti all'albo del Tribunale.

2. Competenza.

Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal Presidente del Tribunale, o da suo delegato, ai sensi dell'art. 19 disp. att. c.p.c.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 21 disp. att. c.p.c., presieduto dal Presidente del Tribunale (o da suo delegato) e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

3. Procedimento.

Nei confronti dei c.t.u. che non abbiano ottemperato agli obblighi ricevuti, al fine di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 19, 20, 21 disp. att. c.p.c., ciascun giudice ne fa segnalazione diretta al Presidente del Tribunale o a suo delegato.

Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato, si applica la disposizione di cui all'art. 52.2 d.P.R. n. 115/2002. In caso di gravi e reiterati ritardi, ne viene anche fatta segnalazione al Presidente del Tribunale o a suo delegato.

Ciascun Giudice può trasmettere al Presidente o a suo delegato copia delle relazioni depositate, nel caso in cui ne ravvisi l'inadeguatezza, a causa di carenze nel merito o nel metodo, al fine di consentire un controllo sulla qualità delle relazioni.

Il Presidente o suo delegato, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta ove necessario gli addebiti e, ricevute le risposte degli interessati, decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato.

4. Criteri di giudizio

Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto e in particolare:

- a. La gravità della mancanza ascritta al consulente;
- b. Gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- c. La sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.



5. Cause di giustificazione.

Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari non possono costituire per il c.t.u. cause di giustificazione:

- a. L'allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile;
- b. La concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento dell'assunzione dell'incarico;
- c. I ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando *ex art. 154 c.p.c.* per una proroga del termine;
- d. L'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile *ex artt. 198 e 199 c.p.c.* o sia stata disposta in un procedimento *ex art. 696 bis c.p.c.* e salvo il caso in cui il giudice abbia conferito questo incarico al c.t.u. ed abbia all'uopo, su sua richiesta, espressamente prorogato il termine per il deposito della relazione.

6. Deliberazione

Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Presidente o dal suo delegato, il Comitato delibera a maggioranza.

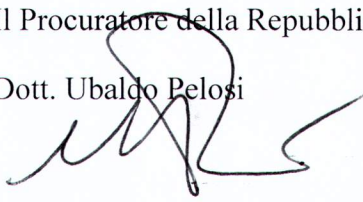
Le sanzioni sono: avvertimento, sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o cancellazione.

I provvedimenti del comitato (di irrogazione della sanzione o di non luogo a provvedere) sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio, all'indirizzo pec risultante dall'albo.

I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'ufficio, al magistrato che eventualmente abbia segnalato la condotta anomala dei c.t.u., nonché ai Presidenti delle Sezioni Civili del Tribunale, al Presidente della Corte d'appello, agli uffici dei Giudici Onorari di Pace del circondario e agli Ordini o Collegi di appartenenza del c.t.u.

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Ubaldo Pelosi



Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Lorena Canaparo

